

2.18.1/929/16/X

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00007050/A0100B-04 29/02/16 CR



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

11:29 29 Feb 16 A0100B 000270

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 929

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e utilizzo del principio di precauzione per le zone di Ricarica profonda.*

Premesso che

- il 13 marzo 2007 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 56/1977, il Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese;
- l'articolo 24 del PTA considera come zone di protezione delle acque destinate al consumo umano: a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano; b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale; c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso (RISE);

evidenziato che

- il 31 marzo 2015 è stata approvata all'unanimità una mozione a prima firma del sottoscritto avente ad oggetto: Attuazione del Piano di tutela delle acque ed emanazione di norme di salvaguardia;
- tale mozione impegnava la Giunta regionale ad approfondire il livello conoscitivo delle falde acquifere profonde e delle aree di ricarica delle stesse;
- la Giunta avrebbe dovuto nel contempo valutare la possibilità di ulteriori eventuali approfondimenti, su proposta delle ATO delle acque, nei casi di insediamenti ritenuti potenzialmente pericolosi, nelle aree di protezione già previste dalla cartografia attuale del PTA;

considerato che

- in data 8 giugno 2015 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato la Circolare n. 4/AMB "Articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2007 in merito alle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano";
- in detta circolare si specifica che le aree di protezione, così come previsto dall'articolo 24 del PTA, comma 2, comprendono le aree di ricarica degli acquiferi profondi (utilizzati prioritariamente per il consumo umano), le aree in cui sono localizzati campi pozzi idropotabili di interesse regionale, che per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica e le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso;
- nel medesimo documento sopra citato, il Presidente della Giunta Regionale ribadisce che sono indispensabili gli approfondimenti tecnici e gli studi a scala di maggior dettaglio al fine di disporre di tutti gli elementi per procedere con misure attuative all'individuazione di vincoli e di misure relative alla destinazione dei territori ricadenti all'interno delle stesse aree di protezione;

considerato inoltre che

- all'interno della Circolare n. 4/AMB del 8 giugno 2015, il Presidente della Giunta Regionale comunica che, riguardo le aree di ricarica, al fine di dare compiutezza agli approfondimenti tecnici di cui sopra, la Regione Piemonte ha avviato nel luglio 2014, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, un'attività di "aggiornamento e revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nelle aree di pianura della Regione Piemonte";
- tali studi - si legge - hanno durata biennale e forniranno un approfondimento alla scala 1:250.000 della cartografia delle potenziali aree di ricarica degli acquiferi profondi nella pianura piemontese;
- nelle conclusioni, la Circolare in questione sostiene che il PTA riconosce l'importanza idrogeologica delle zone di protezione, dal momento che vengono considerate tra le "zone di elevata qualità" indicate come "riserve idriche da proteggere" e che quindi, anche in attesa delle disposizioni attuative dell'art. 24 del PTA, si rileva che gli Enti preposti in sede di pianificazione territoriale locale - in applicazione del principio precauzionale declinato nelle Direttive 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" e 2006/118/CE "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" - a fronte di approfondimenti conoscitivi coerenti con le specifiche finalità di tutela del PTA potranno operare un'attenta valutazione circa l'idoneità di tali aree ad ospitare attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile;

rilevato che

- in data 17 febbraio 2016, la Provincia di Alessandria, con Decreto del Presidente n.24, ha rilasciato l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per fase di valutazione procedura di V.I.A. ART. 12 L.R. 40/ 98 erilascio di autorizzazione integrata ambientale per il progetto di realizzazione di impianto di discarica rifiuti non pericolosi in Loc. Casc. Borio di Sezzadio (AL);
- in tale atto di autorizzazione si legge anche una dettagliata cronistoria della vicenda che in particolare ha visto interessati gli uffici della Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- a seguito della seconda riunione della Conferenza di Servizi è stata inoltrata richiesta di espressione di parere sul progetto depositato, alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Servizio idrico integrato, su sollecitazione del Comune di Acqui Terme, presente alla seduta;
- in tale nota si chiede l'espressione di compatibilità del progetto con il Piano di Tutela della Acque, e se sussistano o meno di vincoli previsti dalle NTA per tali tipologie di opere sulle aree di ricarica, per i quali ci sia la possibilità/necessità di espressione di parere da parte di questa Direzione Regionale;
- con nota 124447 del 12/11/12, in riscontro alla richiesta di cui sopra, la Regione dichiara corretta l'identificazione del sito tra le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano e più precisamente tra le aree di ricarica degli acquiferi del sistema profondo, mentre risulta esterno alla zona di riserva (RISE) nonché alla zona di salvaguardia, identificata dallo stesso PTA nell'intorno del Comune di Predosa;
- al contempo, la Regione dichiara che il PTA costituisce atto di indirizzo pianificatorio a cui attenersi per la valutazione degli impatti che possono gravare sulla risorsa idrica e afferma inoltre che, in assenza di disposizioni attuative di cui al c.6 art. 24 delle Norme di Piano, per il principio di precauzione, il sito prescelto non risulta pienamente idoneo, per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica;

evidenziato inoltre che

- la Regione Piemonte Direzione Ambiente con la nota del 2/01/13 (ns npg 2854 del 9/01/13) ribadisce che non esistono disposizioni di attuazione per le aree di ricarica, ma sollecita un'attenta analisi da parte del soggetto che esprime la compatibilità ambientale circa l'idoneità di tali aree ad ospitare impianti che potrebbero compromettere risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile;

INTERROGA

I'Assessore competente per sapere

- a che punto siano gli approfondimenti da fare su proposta delle ATO delle acque, in particolare riguardo alla falda acquifera profonda sita nella zona tra Sezzadio e Predosa, anche alla luce del principio da usarsi nei casi di insediamenti ritenuti potenzialmente pericolosi, nelle aree di protezione già previste dalla cartografia attuale del PTA.

Torino, 29 febbraio 2016